

MAI PIU' BULLI IN RETE

Lezione 5




Dott.ssa Roberta Piciocchi
Dott.ssa Ludovica Anna Caruso

roberta.piciocchi@gmail.com
ludovica.anna.caruso@gmail.com

IL MINORE IN RETE


Quante ore passa online?




Circa 4 ragazzi su 10 sono connessi oltre 6 ore al giorno

I numeri di Skuola.net e Università di Firenze per il Safer Internet Day 2015 e 2016.





Tenta il suicidio



Si dichiara depresso o triste



Ha pensato al suicidio e/o pratica autolesionismo

Il trend in crescita



Una recente ricerca dell'Università di Firenze e «La Sapienza» di Roma riferisce che il 12% degli intervistati è stato vittima di cyberbullismo.

La ricerca di Skuola.net su un campione di 7000 studenti di 11 scuole italiane e di Università di Firenze, Università La Sapienza su un campione di 3300 studenti.


Più formazione a scuola

U L'83% dei ragazzi vorrebbe corsi a scuola sull'uso dei social.

Gli studenti hanno accolto positivamente un'idea di un'educazione alla rete soprattutto contro i rischi del cyberbullismo

Il 31% ne sostiene l'utilità visto che nessuno gli ha mai spiegato il corretto uso dei social


1 su 2 è possibilista crede che male non può fare e anzi aiuterebbe a cavarsela contro i cyberbulli



Ulteriori dati

I DIRIGENTI SCOLASTICI INTERVISTATI

AFFERMANO:



La ricerca del **Censis** in collaborazione con la **Polizia Postale**.

CONSEGUENZE PER I BULLI E LE VITTIME

Legge 71 del 2017

Una legge italiana per contrastare il cyberbullismo

Il 18 giugno 2017 entra pertanto in vigore la Legge 29 maggio 2017, n. 71, intitolata *“Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”*.

La suddetta legge si compone di 7 articoli, gli aspetti di innovazione apportati dalla legge sono molteplici.

La legge in esame, una delle prime in Europa, si focalizza sui profili educativi e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, mette al centro i ragazzi nell’ottica di tutela dei minori e introduce nuovi strumenti di tutela dei ragazzi sia nel ruolo di vittima (l’istanza di oscuramento) e strumenti di responsabilizzazione nel ruolo attivo di bulli (l’ammonimento).

PUNTI DI MERITO

La legge ha il merito di richiamare l'attenzione su un tema complesso, di rafforzare il Patto educativo tra scuole e famiglie e di costituire un punto di partenza nel contrasto a lotta al cyberbullismo attraverso la previsione di un piano di azione integrato e di un tavolo tecnico e di monitoraggio.

LEGGE 71

- **ARTICOLO 1** FINALITA' E DEFINIZIONI
 - **ARTICOLO 2** TUTELA DELLA DIGNITA' DEL MINORE CON AZIONI
 - **ARTICOLO 3** PIANO DI AZIONE INTEGRATO
 - **ARTICOLO 4** LINEE DI ORIENTAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO IN AMBITO SCOLASTICO
 - **ARTICOLO 5** INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE, SANZIONI IN AMBITO SCOLASTICO E PROGETTI DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
 - **ARTICOLO 6** RIFINANZIAMENTO DEL FONDO
 - **ARTICOLO 7** AMMONIMENTO
-

Art. 1 Finalita' e definizioni

L'OBIETTIVO: contrastare il cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni,

COME: con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione.

VERSO CHI? Nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di **vittime** sia in quella di **responsabili di illeciti**.

Art. 1 Finalita' e definizioni

Comma 2. Definizione di cyberbullismo

Profilo oggettivo (Fattispecie a condotta plurima): qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore vittima.

Profilo soggettivo: il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Come? Cyber: realizzata per via telematica.

Persona offesa: in danno di minorenni.

COMMENTO:

Nel primo articolo troviamo per la prima volta una definizione normativa di cyberbullismo.

Art. 1 Finalita' e definizioni

Comma 3. Definizione di “gestore del sito internet”.

Trattandosi di cyberbullismo la condotta viene realizzata attraverso un canale digitale ed è quindi importante individuare chi sia il gestore del mezzo, per chiedergli di intervenire.

Chi è? Il prestatore di servizi della società dell'informazione, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte lesive.

COMMENTO:

L'articolo introduce e definisce il concetto di “gestore del sito internet” inteso come responsabile della gestione dei contenuti di un sito internet in cui possono verificarsi fenomeni di aggressione online.

Art. 2 Tutela della dignità del minore

Comma 1.

Chi: Un minore ultraquattordicenne o ciascun soggetto esercente la responsabilità del minore vittima (genitori/e, tutore).

Cosa: Possono inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.

[La previa conservazione dei dati originali è necessaria per le eventuali ulteriori indagini].

A chi: al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media.

[I minorenni (over 14) vittime di cyberbullismo possano agire in prima persona nella difesa dei loro diritti, in linea con l'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che richiama all'ascolto del minore nelle questioni che lo riguardano].

Art. 2 Tutela della dignità del minore

Se non succede niente o non sia possibile identificare i responsabili del trattamento?

Comma 2.

Che si fa? Analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo,

A chi? Al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede (deve provvedere).

COMMENTO:

La norma prevede anche la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (cd. “privacy”) nel caso in cui il gestore del sito non accolga la richiesta di oscuramento.

Art. 3 Piano di azione integrato

Comma 1.

Chi lo deve fare? È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Chi partecipa al tavolo tecnico? Una serie di soggetti (Min. interno, MIUR, Garante dati personali, ecc...)

Comma 2.

Che fa il tavolo tecnico?

Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal MIUR:

a) redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo;

b) realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni.

Art. 3 Piano di azione integrato

Comma 3.

Il piano è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,

Rivolto agli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet.

Art. 3 Piano di azione integrato

Informazione e prevenzione

Commi 4 e 5.

Il piano di azione integrato stabilisce altresì le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

Art. 3 Piano di azione integrato

Spesa

Commi 7 e 8.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017.

8. Il MEF è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

COMMENTO

L'art. 3 della norma prevede l'istituzione di un tavolo tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui è affidato il compito di redigere un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo con il quale viene istituito un comitato di monitoraggio anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Postale e delle Comunicazioni e delle altre forze di Polizia.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Comma 1.

Chi? Il MIUR,

Cosa? Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

Comma 2.

Che fanno le linee di orientamento? Includono per il triennio 2017-2019:

a) la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti;

b) la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di *governance* diretto dal MIUR.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Comma 3.

Oneri per la scuola: ogni istituto scolastico individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Comma 5.

Ulteriori oneri per le istituzioni scolastiche: promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali.

Art. 4 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Comma 4.

Oneri per gli uffici scolastici regionali: promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole,

Al fine di: promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.

Comma 6.

Oneri per i servizi territoriali: con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

Comma 1.

Salvo che il fatto costituisca reato,

Oneri per il dirigente scolastico: che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo

- a) ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale
ovvero i tutori dei minori coinvolti e
- b) attiva adeguate azioni di carattere educativo

Art. 5 Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

Comma 2.

I regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

COMMENTO

La disciplina privilegia la prevenzione, oltre all'azione di contrasto, a partire dalla scuola. Dunque non solo azioni sanzionatorie, ma si possono considerare, nell'ambito dell'autonomia scolastica, misure di reparative justice.

Art. 6 Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48 1.

Finanziamenti

Comma 2.

Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

Comma 3.

Si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali".

Comma 4.

Il MEF è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7 Ammonimento

Comma 1.

Cosa? È applicabile la procedura di ammonimento.

Condizione preclusiva: Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito dei dati personali), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet.

[Ad oggi il reato d'ingiuria risulta depenalizzato per effetto del D.lgs. n. 7 del 2016, quindi questa parte della disposizione è implicitamente abrogata].

Nei confronti di minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne (di qualunque età).

Art. 7 Ammonimento

Comma 2.

Procedura: ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un esercente la responsabilità genitoriale.

Comma 3.

Effetti dell'ammonimento: cessano al compimento della maggiore età.

Ma che cos'è l'ammonimento?

La definizione la troviamo all'art. 8 del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori [il reato di *stalking*]”.

Art. 7 Ammonimento

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale [Atti persecutori o *stalking*], introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito [...].

Ricapitolando gli oneri in capo all'amministrazione scolastica

La scuola risulta essere l'asse portante della disciplina, in quanto opera a livello periferico, sul territorio, è a contatto diretto con gli studenti minori, li conosce e ha gli strumenti educativi necessari ad intervenire soprattutto in funzione preventiva e, se del caso, sanzionatoria.

Ai singoli istituti:

- a) è rimesso individuare un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo;
- b) è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet.

Al Dirigente scolastico spetterà informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore della condotta lesiva.

Ricapitolando gli oneri in capo all'amministrazione scolastica

I servizi territoriali: con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole.

Più in generale, **il MIUR** ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti.

Le novità della legge

L'individuazione del gestore Internet e delle sue responsabilità in caso di pubblicizzazione di immagini o testi offensivi che configurino cyberbullismo

L'oscuramento della Rete: la vittima di cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi suo dato personale del minore. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Il ruolo della scuola: in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Ogni preside deve informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Il Ministero deve al contempo predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto e formare personale scolastico in modo adeguato.

Le novità della legge

L'AMMONIMENTO DEL QUESTORE: questa legge estende al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking. In caso di ingiuria, diffamazione, minaccia e trattamento illecito di dati personali commessi in internet da minori che abbiano almeno 14 anni nei confronti di altro minorenne, in assenza di querela o denuncia, il questore convoca il minore, insieme ad un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale: gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età- Gli effetti sono: l'impossibilità di detenzione di armi, l'aumento della pena in caso di condanna, la procedibilità del reato d'ufficio (non c'è bisogno di querele o di denuncia).

PUNTI DI DEBOLEZZA

- 1) Alcune criticità riguardavano la definizione di cyberbullismo. La nozione, infatti, pare distaccarsi con rilievo da quella concepita in ambito europeo che sottolinea due elementi caratterizzanti della condotta:
- uno squilibrio di potere o di forza;
 - la ripetizione dei comportamenti nel tempo.

Si rischia dunque, con una nozione italiana così ampia, di estendere eccessivamente la condotta rilevante. Si osserva, inoltre, come l'elemento psicologico dell'intenzionalità negli episodi di cyberbullismo non sia finalizzato a "isolare" la vittima quanto in realtà a mettere al centro la stessa vittima di uno spettacolo di prevaricazione e violenza, vittima che diventa suo malgrado, protagonista involontaria.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Purtroppo, la definizione di cyberbullismo contenuta nel testo di legge non comprende i ragazzi e ragazze che assistono ad episodi di bullismo come spettatori. A nostro parere, risulta imprescindibile coinvolgere anche questi soggetti nelle azioni di prevenzione, informazione e sensibilizzazione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

2) Il modesto importo stanziato, pari a 230,000 euro all'anno nel 2017, 2018 e 2019, più altri 50.000 euro annui, destinato a finanziare tutte le iniziative di prevenzione ed informazione promosse dalle scuole dell'intero territorio nazionale.

Il legislatore, nel testo approvato, aveva inteso intervenire con uno strumento diverso da quello penale, preferendo strumenti di natura preventiva ed a carattere educativo, ma per tutte queste attività di formazione scolastica e territoriale, finalizzate alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, ha poi stanziato la somma di 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, più altri 50.000 euro annui.

Primi riscontri a circa due anni

Si è passati dalle 236 denunce di minori del 2016 a oltre 350 del 2017. Su 354 trattate dalla Polizia Postale.

- per diffamazione on-line **87**
- per furto d'identità su social network. **79**
- i minori denunciati come responsabili di azioni di cyberbullismo **39**
- per diffusione di materiale pedopornografico **13**
- sono denunce di minori per stalking **13**
- per diffamazione online **12**
- per ingiurie, minacce e molestie. **11**

Alcune utili precauzioni...

RIFERIRE AI GENITORI OGNI COSA SOSPETTA:

Mostrate ai vostri figli di essere sempre disponibili ad ascoltarli e fate capire loro che non è mai troppo tardi per riferire se qualcuno o qualcosa, durante il viaggio li infastidisce

NO A COMPORAMENTI ILLECITI:

Informateli che alcuni comportamenti illeciti nel mondo reale (ad esempio insultare una persona, sottrarre una password, accedere illegalmente ad un sito ecc. ecc.) valgono anche in rete

Alcune utili precauzioni...

Scegliete una combinazione di caratteri alfanumerici, vale a dire lettere (maiuscole e minuscole) e numeri, che creino una sigla facilmente memorizzabile per l'utente

- **NON USATE PASSWORD TROPPO SEMPLICI DA INDOVINARE.**
- **NON USATE RISPOSTE TROPPO SEMPLICI NELL'OPZIONE "DOMANDA SEGRETA"**

Alcune utili precauzioni...

30 caratteri alfanumeri con maiuscole e minuscole e caratteri speciali ... ma come faccio a ricordarla ?

Esempio di password “robusta”

qAzSe\$rFvGy/uJmKo=pç-541236987

... digito sulla tastiera figure geometriche...



ORA TOCCA A VOI!!!

A seguito di atti illeciti nei confronti di Marta una compagna di scuola, Luca torna in classe...

Pensare ad attività curricolari ed extracurricolari a carattere educativo per i responsabili di illeciti e di sostegno alle vittime.

Presentare la proposta al referente in materia, dell'istituto scolastico.

ORA TOCCA A VOI!!!

- ✓ Analisi del contesto...
 - ✓ Dichiarazione delle finalita'...
 - ✓ Dichiarazione degli obiettivi...
 - ✓ Destinatari...
 - ✓ Metodologia utilizzata...
 - ✓ Tempistiche...
 - ✓ Budget...
 - ✓ Strumenti di valutazione degli allievi post progetto...(verifica dei risultati)
-



*Non insegnate ai bambini
ma coltivate voi stessi il cuore e la
mente, stategli sempre vicini
date fiducia all'amore il resto è niente.*

*Non elogiate il pensiero
che è sempre più raro*

*non indicate per loro
una via conosciuta*

*ma se proprio volete
insegnate soltanto la magia della vita.*

Giorgio Gaber
«Non insegnate ai bambini»